



## IL RETTORE

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e in particolare l'art. 14;
- viste le deliberazioni in data 5, 11 e 26 febbraio 2020, con le quali il Senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art. 14 dello Statuto, di apportare modifiche agli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 26, 27, 28, 29, 30 e 32 del Regolamento Generale d'Ateneo;
- viste le deliberazioni in data 5 e 18 febbraio 2020, con le quali il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'introduzione delle modifiche sopra indicate;
- vista la nota rettorale prot. n. 20641/20 del 27 febbraio 2020, con la quale le predette modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito;
- considerato il superamento del termine perentorio di sessanta giorni dall'invio della nota rettorale prot. n. 20641/20 del 27 febbraio 2020, a seguito dei quali, in assenza di rilievi, come disposto dall'art. 6 comma 9 della legge 168/89, Statuti e Regolamenti d'Ateneo sono emanati dal Rettore

## DECRETA

al Regolamento Generale d'Ateneo dell'Università degli Studi di Milano sono apportate le modifiche di seguito indicate.

### PARTE PRIMA FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

#### Articolo 8 Collegio di disciplina

Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. Il Collegio di disciplina, di cui all'articolo 10 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni, è costituito ed esercita le sue funzioni secondo le disposizioni dell'articolo 33 dello Statuto integrate da quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Il Collegio è composto da un totale di nove componenti effettivi, di cui tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, e di sei componenti supplenti. Sei componenti effettivi, di cui due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori, e tre componenti supplenti appartengono ai ruoli di altro Ateneo. I componenti esterni sono designati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previa approvazione del Senato accademico, a seguito di avviso pubblico per l'invio di candidature. I componenti interni sono eletti dai professori e ricercatori appartenenti ai ruoli di riferimento. Tutti i componenti del Collegio sono a tempo indeterminato e in regime di impegno a tempo pieno e vengono nominati con decreto del Rettore.



3. Le procedure di selezione dei componenti esterni sono avviate dal Rettore con proprio decreto e con contestuale emanazione di un avviso pubblico pubblicato nel sito web dell'Ateneo e inviato tramite posta elettronica certificata a tutti gli Atenei italiani, contenente l'invito a presentare entro i successivi trenta giorni dichiarazioni di disponibilità ad assumere la carica, in relazione alle fasce dei professori ordinari (due membri effettivi e un supplente), dei professori associati (due membri effettivi e un membro supplente) e dei ricercatori (due membri effettivi e un membro supplente).

4. I componenti esterni e i loro supplenti sono designati da una rosa di nominativi proposta dal Rettore, sulla base delle candidature pervenute. In caso di non disponibilità di componenti esterni per una delle tre fasce, per quella fascia verranno designati solo componenti interni, ferma restando la numerosità complessiva.

5. Le procedure di elezione dei componenti interni sono avviate dal Rettore con proprio decreto e con contestuale emanazione di un avviso pubblico pubblicato nel sito web dell'Ateneo e inviato tramite posta elettronica a tutti i docenti e i ricercatori dell'Ateneo, appartenenti alle tre fasce di ruolo, con l'invito a presentare, entro la scadenza di venti giorni, le candidature per assumere la carica. Alla scadenza del periodo di presentazione delle candidature, l'elenco delle candidature nelle tre fasce, previa verifica dei requisiti, viene pubblicato nel portale d'Ateneo e inviato per posta elettronica ai componenti l'elettorato attivo, contestualmente alla comunicazione della data della procedura elettorale, che non potrà essere inferiore ai quindici giorni dalla data di pubblicazione delle candidature. Il Rettore può disporre che le operazioni di voto si svolgano in modalità esclusivamente telematica.

6. Il Collegio opera in tre distinte sezioni, riferite ai provvedimenti aperti nei confronti, rispettivamente, dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori. In applicazione del principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa, la prima sezione è composta esclusivamente di professori di prima fascia ed opera solo nei confronti di professori di prima fascia; la seconda sezione è composta esclusivamente di professori di seconda fascia ed opera solo nei confronti di professori di seconda fascia; la terza sezione è composta esclusivamente di ricercatori di ruolo ed opera solo nei confronti di ricercatori.

7. Ogni sezione comprende tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e due membri supplenti, individuati e designati con mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta, secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 33 dello Statuto. I componenti il Collegio di disciplina non possono ricoprire alcuna carica accademica. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

8. In caso di assenza o di impedimento di un componente effettivo, subentra il componente supplente più anziano in ruolo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente effettivo più anziano in ruolo e la sezione è completata da un membro supplente, designato ai sensi dei commi precedenti.

9. Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi professori appartenenti a fasce diverse ovvero coinvolga congiuntamente professori e ricercatori, il Collegio opera a sezioni congiunte, composte da tutti i componenti delle sezioni competenti. La Presidenza è assunta dal Presidente della sezione coinvolta più anziano in ruolo.

10. Le delibere relative a ciascun provvedimento sono assunte a maggioranza. Nel caso di provvedimenti esaminati a sezioni congiunte, ai sensi del precedente comma 9, ciascuna sezione delibera con riguardo alla posizione del soggetto o dei soggetti di competenza. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, ultimo capoverso, dell'articolo 33 dello Statuto, il procedimento disciplinare che non risulti sospeso si estingue, ai sensi dell'articolo 120 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, quando sia decorso il termine di novanta giorni dall'ultimo atto, senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.



11. Ciascun componente del Collegio deve astenersi dal procedimento qualora:

- a) appartenga allo stesso Dipartimento del professore o ricercatore coinvolto nel procedimento;
- b) abbia, con lo stesso, legami di parentela o affinità sino al quarto grado o di coniugio o di convivenza;
- c) abbia un interesse personale nel procedimento;
- d) egli stesso o i suoi prossimi congiunti abbiano cause pendenti o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento;
- e) egli stesso o alcuno dei suoi prossimi congiunti sia offeso dall'infrazione disciplinare oggetto del procedimento;
- f) abbia dato consiglio o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni.

In questi casi subentra il componente supplente.

12. Nelle fattispecie di cui al comma precedente, in cui è fatto obbligo al componente del Collegio di disciplina di astenersi dal procedimento, il professore o il ricercatore interessato può proporre ricusazione mediante ricorso al Presidente del Collegio contenente i motivi specifici e i mezzi di prova, da presentarsi prima della riunione fissata per l'audizione. La ricusazione sospende il procedimento. Sul ricorso decide in via definitiva il Presidente del Collegio di disciplina, sentito il ricusato. Se è ricusato il Presidente, sul ricorso decide in via definitiva il Collegio, sentito lo stesso Presidente. Il provvedimento recante la decisione assunta in ordine al ricorso non è impugnabile. In caso di accoglimento del ricorso subentra nel procedimento uno dei componenti supplenti.

13. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività ricorrendo a ogni elemento di conoscenza che riterrà utile e sulla base di documenti e relazioni predisposti dal competente ufficio dell'Amministrazione universitaria che assicura, ove necessario, il supporto segretariale.

14. Nel caso in cui il Rettore ravvisi che i comportamenti contestati configurino esclusivamente un illecito deontologico per violazione del Codice etico, trasmette gli atti direttamente al Senato accademico formulando la proposta di provvedimento sanzionatorio da adottare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 dello Statuto.

15. Qualora le condotte passibili di sanzione disciplinare siano addebitabili al Rettore, spetta al Decano dell'Ateneo il potere di avviare il procedimento disciplinare in questione.

## **Articolo 9** **Garante degli studenti e dei dottorandi**

Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. La figura del Garante degli studenti e dei dottorandi è istituita ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto, che ne stabilisce le competenze, anche con riferimento ai dottorandi di ricerca e agli iscritti alle scuole di specializzazione, e le modalità di designazione unitamente agli impegni di collaborazione nei suoi confronti da parte degli organi dell'Ateneo e degli uffici dell'Amministrazione universitaria, fatte salve le ulteriori disposizioni che seguono. La disciplina contenuta nell'art. 35 dello Statuto si applica anche agli iscritti alle scuole di specializzazione.

2. Il Garante è nominato dal Senato accademico, a maggioranza dei presenti, su proposta del Rettore e previo parere della Conferenza degli studenti e della Consulta dei dottorandi, riunite in seduta congiunta, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Garante. Il mandato del Garante ha la durata di tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. Il Consiglio d'amministrazione può stabilire, ai sensi dell'art. 66, punto 2, dello Statuto, un'indennità di funzione per il Garante, e allo stesso è assicurata la disponibilità di una sede operativa e di un servizio di segreteria in relazione alle esigenze.



4. Il Garante è tenuto ad assolvere con la massima tempestività ai compiti previsti dal comma 1 dell'articolo 35 dello Statuto, lettere a), b) e c). Egli può, anche di propria iniziativa, segnalare agli organi accademici eventuali irregolarità, ritardi, carenze, disfunzioni o abusi rilevati nei confronti degli studenti. Nel caso in cui il presentatore di un esposto abbia richiesto l'anonimato, il Garante è tenuto a garantirlo, previa verifica della fondatezza dell'esposto stesso.

5. Ulteriori specificazioni sulle modalità di funzionamento dell'ufficio del Garante possono essere stabilite nell'apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sentita la Conferenza degli studenti e la Consulta dei dottorandi.

6. In prima applicazione, la figura del Garante è istituita e resa operativa entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

*Omissis*

## **PARTE SECONDA STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO**

### **Articolo 13 Dipartimenti**

Il comma 3 è così riformulato:

3. La configurazione funzionale e organizzativa e le modalità di costituzione e di eventuale disattivazione dei Dipartimenti sono disciplinate dagli articoli 36, 37, 38 e 39 dello Statuto. L'assetto e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza di ciascun Dipartimento sono stabiliti nel rispettivo Regolamento, predisposto e approvato ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto. La numerosità massima dei Dipartimenti è stabilita in 135 unità, con possibilità di raggiungere il limite massimo di 150 unità, nel caso di Dipartimenti di nuova istituzione, ove il progetto scientifico e didattico lo supporti, previo parere vincolante del Senato accademico e fatto salvo il rispetto dell'articolo 40 del Regolamento generale. Al fine di evitare squilibri nella distribuzione delle risorse, la numerosità dei Dipartimenti non costituisce l'elemento predominante nell'assegnazione delle stesse.

### **Articolo 14 Commissioni paritetiche docenti-studenti**

Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto, presso ciascun Dipartimento sono costituite, in relazione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale le Commissioni paritetiche docenti-studenti previste dall'articolo 2, comma 2 lettera g), della legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche. Nel caso di corsi di studio gestiti a livello interdipartimentale, le Commissioni sono costituite nell'ambito dei pertinenti Collegi didattici.

2. Le Commissioni sono composte, secondo modalità stabilite dal Regolamento di ciascun Dipartimento o con deliberazione del competente Collegio interdipartimentale, da un egual numero di docenti e di studenti, non inferiore per ciascuna componente al numero dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale e, comunque, non inferiore a due. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni corso di studio di cui il Dipartimento è responsabile. La stessa rappresentatività



deve essere garantita per la componente studentesca, la cui designazione compete ai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento. Qualora, in prima applicazione, la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento non sia rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, la Commissione è tenuta a cooptare in soprannumero studenti che non siano componenti del Consiglio, individuandoli tra coloro che si sono candidati in risposta a un apposito avviso emanato dal Presidente della Commissione medesima, previa valutazione della motivazione e dell'interesse alla partecipazione degli stessi. In mancanza di candidati, il Presidente provvederà a mettere in atto gli strumenti per garantire la presenza degli studenti. Il Presidente di ciascuna Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento ovvero dal Collegio didattico interdipartimentale di riferimento, tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti. Il mandato dei docenti ha durata di un triennio accademico, con possibilità di rinnovo consecutivo per un ulteriore triennio. Il mandato dei rappresentanti degli studenti è legato al mandato biennale di cui sono titolari nei Consigli di Dipartimento, fatta salva l'eventuale rielezione.

3. Sono compiti delle Commissioni paritetiche:

- a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
- c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
- d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;
- f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento, ai competenti Collegi didattici e Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole;
- g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico.

4. Nel rispetto della normativa sulla privacy i membri della Commissione paritetica hanno accesso, ai documenti e ai dati disponibili in Ateneo e/o elaborati dal Nucleo di valutazione che siano utili per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3.

5. Le Commissioni sono tenute ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

6. Il servizio di segreteria delle Commissioni paritetiche è garantito dalla Direzione di ciascun Dipartimento.

*Omissis*



## **Articolo 16 Facoltà e Scuole**

Il comma 9 è così riformulato:

9. I Comitati di direzione formulano i loro pareri, come stabilito dal comma 4, primo capoverso, dell'articolo 37 dello Statuto, sulle proposte di assegnazione di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato e di trasferimento di ricercatori di ruolo, formulate dai Dipartimenti raccordati alla Facoltà o alla Scuola, motivandoli in relazione al quadro complessivo delle esigenze e dei bisogni e delle relative priorità sotto l'esclusivo profilo didattico e formativo dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà o Scuola.

*Omissis*

## **Articolo 26 Servizio bibliotecario di Ateneo**

Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. La configurazione, le funzioni, la struttura gestionale e le articolazioni del Servizio bibliotecario d'Ateneo sono disciplinate dall'articolo 54 dello Statuto.
2. Il Servizio Bibliotecario d'Ateneo comprende la Direzione Servizio Bibliotecario d'Ateneo con le sue articolazioni, le Biblioteche incardinate nella Direzione e gli Organi di carattere scientifico con compiti di consulenza e indirizzo.
3. Con specifico Regolamento, approvato dal Senato accademico, sono disciplinate le modalità con cui le strutture scientifiche e didattiche dell'Ateneo concorrono a definire le linee di sviluppo del Servizio attraverso i suddetti Organi scientifici di consulenza e indirizzo.

## **Articolo 27 Commissione di Ateneo per le Biblioteche**

Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche (CAB) svolge compiti di consulenza e indirizzo a favore del Servizio bibliotecario d'Ateneo
2. Le norme che disciplinano il funzionamento della Commissione di Ateneo per le Biblioteche sono stabilite dal Regolamento di cui al comma 3 dell'art. 26.

## **PARTE TERZA DESIGNAZIONI ELETTIVE**

### **Articolo 28 Elezione del Rettore**

Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. Le votazioni per la designazione del Rettore si svolgono ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 25 dello Statuto, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.



2. Le votazioni sono indette con ordinanza del Decano dell'Ateneo, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 63 dello Statuto. L'ordinanza riporta le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni e individua le posizioni che, ai sensi della normativa in vigore, comportano limitazioni nell'elettorato attivo e passivo. Il Decano individua le tre date di svolgimento delle votazioni nel rispetto dell'intervallo minimo tra l'una e l'altra stabilito dal comma 6, ultimo capoverso, dell'articolo 25 dello Statuto. Nelle procedure richieste per lo svolgimento delle votazioni per l'elezione del Rettore, il Decano è assistito per ogni necessità dal Direttore generale. Dell'indizione delle votazioni per l'elezione del Rettore viene data immediata comunicazione a tutti gli aventi diritto al voto; la comunicazione dell'indizione è resa pubblica tempestivamente anche presso le altre Università italiane. Le modalità di svolgimento delle votazioni sono rese note a tutti gli elettori con circolare del Decano, almeno sessanta giorni prima della data della prima votazione.

3. L'elettorato attivo è costituito ai sensi del comma 4 dell'articolo 25 dello Statuto. I relativi elenchi, distinti per categoria, sono predisposti a cura dell'Amministrazione. Di essi viene data adeguata pubblicità mediante affissione agli albi del Rettorato e dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo entro il ventesimo giorno precedente quello della prima votazione. Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati, per iscritto, al Decano, entro i successivi cinque giorni. Sui ricorsi decide definitivamente il Decano entro i cinque giorni successivi alla data di presentazione, dandone comunicazione agli interessati. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto devono essere posseduti alla data delle votazioni.

4. A norma del comma 2 dell'articolo 25 dello Statuto, l'elettorato passivo è riservato ai professori di ruolo di prima fascia in servizio presso le Università italiane in regime di tempo pieno, che abbiano presentato la propria candidatura entro il termine stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 25, assicurando un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Possono portarsi candidati anche coloro che si trovano in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino, per iscritto, a optare per il tempo pieno, se eletti. Le dichiarazioni di candidatura, corredate da un programma e dalle firme di almeno il 5% e non più del 10% dei professori e dei ricercatori in servizio presso l'Ateneo, raccolte secondo quanto stabilito dal medesimo comma 3 dell'articolo 25 dello Statuto, a cura del candidato, mediante appositi moduli sui quali siano riportati gli estremi del documento di riconoscimento del sottoscrittore, sono presentate al Decano e, per conoscenza, al Direttore generale. Nessun elettore può sostenere più di un candidato. Le candidature e i relativi programmi sono resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Le schede elettorali recano il nome dei candidati che non abbiano fatto pervenire al Decano, e per conoscenza al Direttore generale, per iscritto, un'eventuale dichiarazione di rinuncia almeno dieci giorni prima della data della prima votazione. Il ritiro delle candidature è reso noto agli elettori entro tre giorni dalla data del ricevimento, con le modalità sopra indicate. In caso di rinuncia di uno o più candidati entro il giorno precedente alla seconda votazione, con conseguente riduzione a due candidati effettivi, la seconda votazione viene soppressa e si passa direttamente alla data della votazione prevista come terza, garantendo la possibilità di confronto e contraddittorio durante il periodo di tempo che intercorre tra la prima votazione e la successiva.

5. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, sono costituiti, con ordinanza del Decano, più seggi, ubicati in modo da tenere conto della dislocazione delle sedi universitarie. Ogni seggio è composto da un professore di prima fascia, che assume le funzioni di presidente, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, con funzioni di segretario. Ciascun elettore può esercitare il diritto di voto esclusivamente presso il seggio al quale è iscritto. Dell'iscrizione relativa viene data comunicazione agli interessati con circolare del Decano almeno dieci giorni prima della data della prima votazione.

6. L'elettore deve presentarsi al seggio munito di idoneo documento di riconoscimento; egli esercita il suo diritto di voto dopo avere apposto la propria firma sul registro dei votanti. Ogni elettore può esprimere la propria preferenza per uno dei candidati il cui nominativo è riportato nella scheda. Il voto va espresso barrando la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto. Saranno considerate nulle le preferenze espresse per persone non candidate. Saranno considerate nulle le schede contenenti preferenze per più di un candidato o recanti segni di riconoscimento. È fatto divieto di sostare nei locali del



seggio a persone estranee alle operazioni di voto e a elettori che abbiano già votato. Alla chiusura delle operazioni elettorali, potranno ancora esercitare il loro diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti al momento nel locale sede del seggio.

7. terminate alla scadenza prevista le operazioni di voto, i componenti del seggio accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto e verificano che le schede contenute nell'urna siano in numero pari a quello dei votanti. terminate le operazioni di verifica, l'urna deve essere immediatamente risigillata. Delle operazioni di voto e di quelle di verifica deve essere steso apposito processo verbale, sottoscritto da tutti i componenti del seggio. L'urna e i plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti il verbale, gli elenchi dei votanti e le schede eventualmente annullate, devono essere recapitati nella sede - di norma il Rettorato - dove si svolgono le operazioni di scrutinio di cui al comma seguente.

8. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgono subito dopo la conclusione delle operazioni di verifica di cui al comma precedente, ovvero nella giornata immediatamente successiva, secondo quanto stabilito dall'ordinanza del Decano. Nel caso in cui le operazioni di scrutinio si svolgano nella giornata successiva a quella di voto, le urne sigillate e i plichi contenenti i verbali, gli elenchi dei votanti e le schede eventualmente annullate, sono conservati a cura del Direttore generale.

9. Alle operazioni di scrutinio provvede un'apposita Commissione costituita con ordinanza del Decano e composta da un presidente e da due componenti, uno dei quali svolge la funzione di segretario, individuati tra i presidenti e i componenti dei seggi. La Commissione di scrutinio è assistita da uno o più funzionari, designati dal Direttore generale.

10. Verificata sulla base dei verbali pervenuti dai seggi la regolarità delle operazioni di voto, verificata, altresì, la validità delle votazioni, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 63 e dal comma 6 dell'articolo 25 dello Statuto, e constatata l'integrità dei sigilli apposti alle urne, la Commissione di scrutinio provvede alla loro apertura e, dopo aver riunito le schede votate presso ogni seggio da ciascuna componente in un'unica apposite distinte urne, procede allo spoglio delle stesse e ne redige apposito processo verbale. Dal verbale devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero delle schede pervenute a ciascun seggio, il numero delle schede votate, il numero delle schede complessivamente annullate, il numero delle schede complessivamente non utilizzate e il computo dei voti espressi, determinato tenendo conto del coefficiente di ponderazione per quanto riguarda i voti espressi dal personale tecnico-amministrativo e dirigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 dello Statuto.

11. Ai fini dell'elezione del Rettore, è necessario che uno dei candidati ottenga, nella prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti esprimibili, computati come previsto dal comma 6 dell'articolo 25 dello Statuto. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo e si renda necessaria una seconda votazione, per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando per la categoria di cui al precedente comma 10 i voti pesati. Nel caso di mancata elezione anche nella seconda votazione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato in quest'ultima il maggior numero di voti.

12. Qualora si constati la non validità di una delle votazioni per la mancata partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto e/o della maggioranza assoluta della componente docente, come disposto dal comma 2 dell'articolo 63 e dal comma 6 dell'articolo 25 dello Statuto, il Decano dispone con propria ordinanza, dandone comunicazione con circolare a tutti gli aventi diritto al voto, la ripetizione della votazione annullata, al caso modificando il calendario complessivo delle votazioni. Tra la data dell'emanazione dell'ordinanza di cui sopra e quella della votazione ripetuta devono comunque intercorrere almeno dieci giorni.

13. Qualora si rendesse necessaria una verifica delle operazioni di voto, il Decano costituisce con apposita ordinanza una Commissione elettorale di verifica, nominandone i componenti.

14. Il Decano proclama l'esito delle votazioni, al quale viene data adeguata pubblicità mediante





affissione all'albo ufficiale dell'Università e a quello dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

15. Qualora il Rettore cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede a nuove votazioni, da indirsi da parte del Decano entro quarantacinque giorni.

16. Ad integrazione delle disposizioni previste dal presente articolo, con successivo provvedimento è disciplinata la sperimentazione dell'esercizio del voto mediante strumenti telematici, con modalità che garantiscano la segretezza, l'inalterabilità e autenticità del voto nonché la piena regolarità dello scrutinio.

## **Articolo 29** **Elezione dei Direttori di Dipartimento e dei rappresentanti dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori nel Senato accademico**

Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. Le votazioni per l'elezione dei Direttori di Dipartimento e dei rappresentanti dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori in seno al Senato accademico si svolgono ai sensi dei commi 2, 4, 5, 6, 7 dell'articolo 26 dello Statuto, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

2. Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto ai sensi del comma 3 dell'articolo 62 dello Statuto, avendo cura di distanziare la data relativa di almeno 30 giorni rispetto alle date di convocazione per l'elezione del Rettore, ove previste nel medesimo anno. Il decreto rettorale riporta le disposizioni statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni e individua le posizioni che, ai sensi della normativa in vigore, comportano limitazioni nell'elettorato attivo e passivo. Dell'indizione delle elezioni è data tempestiva comunicazione a tutto il personale interessato.

3. I componenti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 26 dello Statuto son eletti con riferimento a quattro Macro-aree, ciascuna costituita, a tal fine, dai professori e ricercatori appartenenti ai Dipartimenti riconducibili alle aree scientifico-disciplinari così come determinate dal DM 30 ottobre 2015, n. 855, tenuto conto di alcune specificità dell'articolazione scientifica e formativa dell'Ateneo, comprese nella specifica macro-area. Il numero degli eleggibili per ogni macro-area e la loro composizione sono determinati con decreto rettorale, in proporzione al numero degli afferenti. Le quattro macro-aree sono le seguenti:

Macro-area 1 - Scienze della vita - comprende le aree:

- Scienze biologiche
- Scienze agrarie e veterinarie (con i macro-settori da 07/A a 07/F e 07/I e i macro-settori 07/G e 07/H)
- Scienze del farmaco (con i macro-settori 03/D e 05/G)

Macro-area 2 - Scienze esatte - comprende le aree:

- Scienze matematiche e informatiche (con il macro-settore 01/A e il macro-settore 01/B)
- Scienze fisiche;
- Scienze chimiche;
- Scienze della Terra

Macro-area 3 - Scienze mediche - comprende l'area:

- Scienze mediche

Macro-area 4 - Scienze umane - comprende le aree:

- Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche;
- Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
- Scienze giuridiche;



- Scienze economiche e statistiche;
- Scienze politiche e sociali.

4. I componenti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 26 dello Statuto sono eletti con riferimento all'appartenenza dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo alle diverse aree scientifico-disciplinari indicate al comma 6. Ai soli fini di cui al presente articolo, le predette aree sono raggruppate come segue:

Gruppo 1 Scienze matematiche e informatiche;

Gruppo 2 Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della Terra;

Gruppo 3 Scienze biologiche;

Gruppo 4 Scienze mediche;

Gruppo 5 sub area delle Scienze agrarie, sub area delle Scienze veterinarie e sub area delle Scienze del farmaco;

Gruppo 6 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;

Gruppo 7 Scienze giuridiche;

Gruppo 8 Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali.

Il numero complessivo degli eleggibili per ciascun Gruppo è determinato con decreto rettorale, di norma in proporzione al numero degli afferenti e, comunque, tenendo conto delle aree di afferenza dei Direttori di Dipartimento eletti.

5. Gli eletti in seno alle componenti indicate ai commi 3 e 4 devono garantire che ogni area scientifico-disciplinare, ogni macro-settore, nel caso l'area ne comprenda più di uno, e ogni sub area sia rappresentata nel Senato accademico.

6. Ai fini della designazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 26 dello Statuto, nell'ambito di ciascuna Macro-area l'elettorato attivo è attribuito, indistintamente, a tutti i professori e i ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. L'elettorato passivo è attribuito ai Direttori di Dipartimento in carica che abbiano presentato la loro candidatura entro i termini stabiliti dal successivo comma 11, specificando la Macro-area, l'area scientifico disciplinare, se la Macro-area ne comprende più di una, nonché il macro-settore nel caso della Macro-area 1 (area delle Scienze agrarie e veterinarie) e della Macro-area 2 (area delle Scienze matematiche e informatiche), per cui presentano la propria candidatura. Tali candidature possono emergere da una consultazione di tutti i Direttori di Dipartimento, nel rispetto del principio di rappresentanza equilibrata di tutte le aree scientifiche di cui al comma 9 dell'art. 26 dello Statuto. Sono eletti i dieci Direttori, tra i quali non più di tre afferenti a una medesima Macro-area, di aree diverse se la Macro-area ne comprende più di una e di macro-settori diversi per quel che riguarda la Macro-area 1 (area delle Scienze agrarie e veterinarie) e la Macro-area 2 (Scienze matematiche e informatiche), che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che tale numero sia pari almeno al cinque per cento dei voti espressi nell'ambito di ogni Macro-area.

7. Ai fini della designazione dei componenti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 26 dello Statuto, ciascun Gruppo costituisce un distinto collegio elettorale. Godono dell'elettorato attivo, in ogni Gruppo, indistintamente, i professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che vi afferiscono. L'afferenza è determinata sulla base dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza con decreto rettorale. La sub area delle Scienze agrarie è composta dai professori e i ricercatori afferenti ai macro-settori da 07/A a 07/F e 07/I, la sub area delle Scienze veterinarie dai professori e i ricercatori afferenti ai macro-settori 07/G e 07/H, la sub area delle Scienze del farmaco dai professori e i ricercatori afferenti ai macro-settori 03/D e 05/G. I professori e i ricercatori eventualmente appartenenti a settori scientifico-disciplinari non compresi nelle aree scientifico-disciplinari raggruppate ai sensi del precedente comma 3 optano per una di esse sulla base delle affinità delle funzioni svolte. L'opzione è sancita con decreto rettorale. Ogni elettore può esprimere nell'ambito del rispettivo collegio una sola preferenza. L'elettorato passivo, all'interno di ciascun Gruppo, è attribuito a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura entro i termini stabiliti dal successivo comma 11. Sono eletti per ciascun collegio i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto dei vincoli di rappresentanza stabiliti, anche in relazione alle aree e ai macro-settori per i quali i Direttori di Dipartimento sono eletti, a condizione che tale



numero sia pari almeno al cinque per cento dei voti espressi nell'ambito del collegio. Tutti gli eletti devono essere a tempo pieno o optare per il tempo pieno in caso di elezione.

8. Ai fini della comparazione tra i docenti votati nei diversi collegi, qualora richiesta per il rispetto delle rappresentanze per categorie di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 26 dello Statuto, fermo restando quanto indicato al precedente comma 5, per ciascuna delle categorie di professore di prima fascia, professore di seconda fascia, ricercatore di ruolo e ricercatore a tempo determinato vengono designati i candidati che abbiano ottenuto il maggiore quoziente elettorale, pari al prodotto tra il numero di eleggibili per il Gruppo di appartenenza del candidato e il rapporto tra i voti ottenuti dal candidato e il totale degli aventi diritto al voto nel Gruppo stesso.

9. Le votazioni per l'elezione dei Direttori di Dipartimento e dei professori e ricercatori sono indette contestualmente e si svolgono in due diverse tornate. Hanno prima luogo le votazioni per la designazione dei Direttori di Dipartimento; quelle per l'elezione dei docenti seguono a distanza di almeno quarantacinque giorni.

10. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto devono essere posseduti alla data delle votazioni. Gli elenchi degli aventi diritto al voto relativi a ciascun collegio, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto, sono predisposti a cura dell'Amministrazione. Di essi viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo entro il ventesimo giorno precedente quello delle votazioni. Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati, per iscritto, al Rettore, entro i successivi cinque giorni. Sui ricorsi decide definitivamente il Rettore entro i cinque giorni successivi alla data di presentazione, dandone comunicazione agli interessati.

11. Le candidature devono essere presentate, per iscritto, al Rettore, entro il trentesimo giorno precedente quello delle votazioni. I requisiti di eleggibilità devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, possono portarsi candidati anche coloro che si trovano in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino, per iscritto, a optare per il tempo pieno, se eletti. Le candidature presentate per ciascun Collegio sono rese note mediante affissione agli albi del Rettorato e dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Le schede elettorali recano il nome dei candidati che non abbiano fatto pervenire al Rettore, per iscritto, un'eventuale dichiarazione di rinuncia almeno dieci giorni prima delle votazioni. Il ritiro delle candidature è reso noto agli elettori entro tre giorni dalla data del ricevimento, con le modalità sopra indicate.

12. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, sono costituiti, con decreto del Rettore, più seggi, dislocati in modo da tenere conto dell'articolazione delle rappresentanze da eleggersi e della dislocazione delle sedi universitarie. Ogni seggio è composto da un professore di prima fascia, che assume le funzioni di presidente, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, con funzioni di segretario.

13. Ciascun elettore può esercitare il diritto di voto esclusivamente presso il seggio al quale è iscritto. Dell'iscrizione relativa viene data comunicazione agli interessati almeno dieci giorni prima della data delle votazioni. L'elettore deve presentarsi al seggio munito di idoneo documento di riconoscimento; egli esercita il suo diritto di voto dopo avere apposto la propria firma sul registro dei votanti. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza con riferimento alla designazione dei Direttori di Dipartimento, nell'ambito delle candidature presentate, e una sola preferenza con riferimento alla designazione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, nell'ambito delle candidature presentate per il proprio collegio. Il voto va espresso barrando la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto. Saranno considerate nulle le preferenze espresse per persone non candidate. Saranno considerate nulle le schede contenenti preferenze per più di un candidato o recanti segni di riconoscimento. È fatto divieto di sostare nei locali del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e a elettori che abbiano già votato. Alla chiusura delle operazioni elettorali, potranno ancora esercitare il loro diritto di voto esclusivamente gli elettori al momento presenti nel locale sede del seggio.

14. terminate alla scadenza prevista le operazioni di voto, i componenti del seggio accertano, per



ciascun collegio, il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto e verificano che le schede votate per ogni Collegio, contenute nelle urne, siano in numero pari a quello dei votanti. Delle operazioni di voto e di quelle di verifica deve essere steso apposito processo verbale, sottoscritto da tutti i componenti del seggio. terminate le operazioni di verifica, le urne devono essere immediatamente risigillate. Le urne e i plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti il verbale, gli elenchi dei votanti e le schede eventualmente annullate, devono essere recapitati nella sede - di norma il Rettorato - dove si svolgono le operazioni di scrutinio di cui al comma seguente.

15. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgono subito dopo la conclusione delle operazioni di verifica di cui al comma precedente, ovvero nella giornata immediatamente successiva, secondo quanto stabilito dal decreto rettorale di indizione. Nel caso in cui le operazioni di scrutinio si svolgano nella giornata successiva a quella di voto, le urne sigillate e i plichi contenenti i verbali, gli elenchi dei votanti e le schede eventualmente annullate, sono conservati a cura del Direttore generale.

16. Alle operazioni di scrutinio provvede un'apposita Commissione costituita con decreto del Rettore e composta da un presidente e da due componenti, uno dei quali svolge la funzione di segretario, individuati tra i presidenti e i componenti dei seggi. La Commissione di scrutinio è assistita da uno o più funzionari, designati dal Direttore generale.

17. Nel caso in cui, sulla base del combinato disposto dei criteri riportati ai precedenti commi 6 e 7, risultino non assegnabili uno o più posti, il Rettore dispone con proprio decreto la ripetizione, entro quindici giorni, delle votazioni per il collegio o i collegi con riferimento alla fascia o alle fasce per cui manca la rappresentanza, dandone comunicazione a tutti gli aventi diritto. Le nuove candidature devono essere presentate almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle elezioni.

18. Qualora si rendesse necessaria una verifica delle operazioni di voto, il Rettore costituisce con apposito decreto una Commissione elettorale di verifica, nominandone i componenti.

19. Il Rettore proclama l'esito delle votazioni con proprio decreto, al quale viene data adeguata pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e a quelli dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

20. Nel caso in cui, per uno o più collegi non sia stato raggiunto il quorum minimo per la validità della votazione, il Rettore dispone con proprio decreto la ripetizione della stessa, dandone comunicazione a tutti gli aventi diritto. Tra la data dell'emanazione del decreto di cui sopra e quella della votazione ripetuta devono comunque intercorrere almeno dieci giorni.

21. Qualora un eletto cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede alla sua sostituzione con votazioni suppletive, da indirsi da parte del Rettore entro quarantacinque giorni. Alle votazioni suppletive si applicano, per quanto compatibili e limitatamente al collegio in cui si sia verificata la vacanza, le medesime norme di svolgimento previste per le votazioni ordinarie. Nelle more l'Organo rimane comunque validamente costituito. Il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'Organo, fatto salvo il computo del periodo ai fini della eventuale non rieleggibilità.

22. Ad integrazione delle disposizioni previste dal presente articolo, con successivo provvedimento è disciplinata la sperimentazione dell'esercizio del voto mediante strumenti telematici, con modalità che garantiscano la segretezza, l'inalterabilità e autenticità del voto nonché la piena regolarità dello scrutinio.

## **Articolo 30**

### **Elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico**

Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:



1. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico, di cui all'articolo 26, comma 2 - lettera f), dello Statuto, si svolgono ai sensi dell'articolo 62 dello stesso Statuto e nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

2. Le votazioni sono indette dal Rettore con proprio decreto, nel quale sono riportate le disposizioni statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni e individuate le posizioni che, ai sensi della normativa in vigore, comportano limitazioni nell'elettorato attivo e passivo. Dell'indizione delle elezioni è data tempestiva comunicazione a tutto il personale interessato.

3. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico e amministrativo di ruolo e al personale a tempo determinato in servizio alla data delle votazioni.

4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti a cura dell'Amministrazione. Di essi viene data adeguata pubblicità mediante affissione agli albi del Rettorato e dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo entro il ventesimo giorno precedente quello delle votazioni. Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati, per iscritto, al Rettore, entro i successivi cinque giorni. Sui ricorsi decide definitivamente il Rettore entro i cinque giorni successivi alla data di presentazione, dandone comunicazione agli interessati.

5. L'elettorato passivo è riservato a coloro che, avendone titolo, abbiano presentato la propria candidatura, per iscritto, al Rettore entro il trentesimo giorno precedente quello delle votazioni. I requisiti di eleggibilità devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature. Le candidature sono rese note mediante affissione agli albi del Rettorato e dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Le schede elettorali recano il nome dei candidati che non abbiano fatto pervenire, per iscritto, al Rettore un'eventuale dichiarazione di rinuncia almeno dieci giorni prima delle votazioni. Il ritiro delle candidature è reso noto agli elettori entro tre giorni dalla data del ricevimento, con le modalità sopra indicate.

6. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto sono costituiti, con decreto del Rettore, più seggi elettorali, ubicati in modo da tenere conto della dislocazione delle sedi universitarie. Ogni seggio è composto da un presidente e un segretario, designati dal Direttore generale, e da due scrutatori, designati dalle Organizzazioni sindacali dell'Ateneo. Ciascun elettore può esercitare il diritto di voto esclusivamente presso il seggio al quale è iscritto. Dell'iscrizione relativa viene data comunicazione agli interessati almeno dieci giorni prima della data delle votazioni.

7. L'elettore deve presentarsi al seggio munito di idoneo documento di riconoscimento; egli esercita il suo diritto di voto dopo avere apposto la propria firma sul registro dei votanti. Ogni elettore può esprimere due preferenze nell'ambito delle candidature presentate. Il voto va espresso barrando le caselle poste a fianco dei nominativi dei candidati prescelti. Saranno considerate nulle le preferenze espresse per persone non candidate. Saranno considerate nulle le schede contenenti preferenze per più di due candidati o recanti segni di riconoscimento. È fatto divieto di sostare nei locali del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e a elettori che abbiano già votato. Alla chiusura delle operazioni elettorali, potranno ancora esercitare il loro diritto di voto esclusivamente gli elettori al momento presenti nel locale sede del seggio.

8. terminate alla scadenza prevista le operazioni di voto, i componenti del seggio accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto, verificando che esso sia pari a quello delle schede votate, contenute nell'urna. terminate le operazioni di verifica l'urna deve essere immediatamente risigillata. Posto che la votazione è valida se vi abbia preso parte complessivamente almeno un terzo degli aventi diritto, i componenti del seggio accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto presso l'altro o gli altri seggi. Ove la validità della votazione risulti accertata i componenti del seggio procedono alle operazioni di scrutinio. Di tutte le operazioni deve essere redatto un apposito processo verbale, dal quale devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero delle schede pervenute al seggio, il numero delle schede votate, il numero delle schede complessivamente annullate, il



numero delle schede complessivamente non utilizzate e il computo dei voti espressi. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

9. I plichi contenenti i verbali delle operazioni di voto con allegati gli elenchi dei votanti, le schede votate, quelle non utilizzate e le eventuali schede annullate, opportunamente sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, devono essere recapitati al Rettorato.

10. Il verbale riepilogativo dei risultati delle votazioni è compilato a cura dei presidenti e dei segretari dei seggi e sottoscritto dai componenti degli stessi.

11. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, si tiene conto dell'anzianità di ruolo; in caso di pari anzianità di ruolo, risulta eletto il più anziano d'età.

12. Qualora si rendesse necessaria una verifica delle operazioni di voto, il Rettore costituisce con apposito decreto una Commissione elettorale di verifica, nominandone i componenti.

13. Il Rettore proclama l'esito delle votazioni con proprio decreto, al quale viene data adeguata pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e agli albi dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

14. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum minimo per la validità della votazione, il Rettore dispone con proprio decreto la ripetizione della stessa, dandone comunicazione a tutti gli aventi diritto. Tra la data dell'emanazione del decreto di cui sopra e quella della votazione ripetuta devono comunque intercorrere almeno dieci giorni.

15. Qualora un eletto cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede alla sua sostituzione con votazioni suppletive, da indirsi da parte del Rettore entro quarantacinque giorni. Le votazioni suppletive sono valide purché vi abbia partecipato almeno il 10% degli aventi diritto. Per il resto si applicano alle relative operazioni, per quanto compatibili, le medesime norme di svolgimento previste per le votazioni ordinarie. Nelle more l'Organo rimane comunque validamente costituito. Il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'Organo, fatto salvo il computo del periodo ai fini della eventuale non rieleggibilità.

16. Ad integrazione delle disposizioni previste dal presente articolo, con successivo provvedimento è disciplinata la sperimentazione dell'esercizio del voto mediante strumenti telematici, con modalità che garantiscano la segretezza, l'inalterabilità e autenticità del voto nonché la piena regolarità dello scrutinio.

*Omissis*

## **Articolo 32 Designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione**

Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio di amministrazione è composto a norma del comma 3 dell'articolo 27 dello Statuto. I due rappresentanti degli studenti sono eletti ai sensi del Regolamento che disciplina la designazione delle rappresentanze studentesche negli Organi di governo e negli Organi delle strutture didattiche. Gli altri otto componenti sono designati secondo le disposizioni stabilite dal secondo, terzo e quarto capoverso del comma 3 e dai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 27 dello Statuto, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Le procedure di designazione si svolgono ogni due anni, con anticipo di almeno cinque mesi rispetto alla scadenza del mandato, ai fini del rinnovo della metà degli otto componenti, ai sensi del comma



8 dell'articolo 27 dello Statuto, e comunque quando si verifichi la vacanza di uno o più posti ai sensi dei commi 9 e 10 del medesimo articolo 27.

3. Le procedure di designazione sono avviate dal Rettore con proprio decreto e con contestuale emanazione di un avviso pubblico rivolto sia all'esterno sia all'interno dell'Ateneo, contenente l'invito a presentare entro i successivi trenta giorni dichiarazioni di disponibilità ad assumere la carica. Dell'avviso pubblico viene data ampia comunicazione tramite il sito web dell'Ateneo e mediante la sua pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. In caso di vacanza di un singolo posto, ovvero di più posti con le medesime caratteristiche, l'avviso pubblico è rivolto esclusivamente all'esterno ovvero all'interno dell'Ateneo in relazione alla tipologia di copertura necessaria.

4. I soggetti interessati a candidarsi devono essere in possesso di comprovate competenze in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una significativa qualificazione scientifica e culturale. Gli aspiranti alla carica di consigliere di amministrazione non devono versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità contemplate dal comma 1, lettera s), dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Qualora dichiarino di trovarsi in una delle predette situazioni di incompatibilità, devono, all'atto della presentazione della candidatura, impegnarsi a far cessare tale situazione, in caso di nomina, pena la decadenza dalla carica stessa.

5. Tre degli otto componenti non devono essere dipendenti dell'Ateneo dai tre anni precedenti la data di scadenza dei termini per la presentazione della candidatura; non devono essere studenti dell'Ateneo; non devono intrattenere per tutta la durata dell'incarico rapporti con l'Ateneo che possano configurare conflitto d'interesse. I candidati esterni devono inoltre possedere i requisiti previsti dalla legge per poter operare nella Pubblica Amministrazione e godere dei diritti civili e politici, e possedere i requisiti di onorabilità previsti dal testo unico in materia di attività bancaria e creditizia. Il personale dipendente di altro ente pubblico, ferma restando la possibilità di presentare la propria candidatura, deve produrre, in caso di nomina, l'autorizzazione ad assumere la carica rilasciata dall'ente di appartenenza. In analogia con i vincoli di età previsti al successivo comma 6 per il personale docente, possono candidarsi alla carica di Consigliere di amministrazione i soggetti esterni che abbiano un'età che permetta loro di restare in carica quattro anni senza superare il 75° anno di età. Tale disposizione non si applica per i designati in prima applicazione.

6. Dei cinque componenti interni, quattro appartengono al corpo docente e uno al personale tecnico-amministrativo. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo è designato dal Senato accademico, su proposta del Rettore, secondo la procedura descritta dall'art. 27, comma 6, lettere a), b), c) e d) dello Statuto. Per le candidature del personale tecnico-amministrativo, la valutazione di cui alla predetta lettera b) è preceduta dalla consultazione del personale tecnico-amministrativo. Tale consultazione avviene con modalità idonee a consentire a tutti gli aventi diritto di poter esprimere la propria preferenza. La partecipazione alla consultazione costituisce elemento necessario e vincolante per accedere alla valutazione di cui alla predetta lettera b) e alle fasi successive. I candidati interni non devono essere stati sospesi dal servizio per procedimenti penali o disciplinari. I quattro componenti appartenenti ai ruoli del personale docente, devono essere in regime di tempo pieno; qualora dovessero trovarsi in regime di tempo definito, dovranno dichiarare all'atto della presentazione della candidatura l'impegno all'opzione per il tempo pieno, in caso di nomina. I componenti interni devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

7. Ogni domanda di candidatura deve essere accompagnata da un dettagliato *curriculum vitae* e da ogni altro documento o titolo atto a comprovare i requisiti richiesti. I candidati possono corredare le loro indicazioni di disponibilità con dichiarazioni scritte circa i criteri e gli obiettivi di interesse dell'Ateneo, ai quali si ispirerebbero, se designati. Le candidature devono essere presentate entro la scadenza fissata nell'avviso pubblico previsto al precedente comma 3, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC), secondo le vigenti disposizioni normative in materia. Qualunque sia la modalità di presentazione prescelta, la domanda deve pervenire all'Ateneo entro il termine e l'ora indicati nell'avviso. L'elenco nominativo dei candidati sia interni sia esterni è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo.



8. In caso di mancanza di candidature ovvero in presenza di candidature pervenute in numero non sufficiente, anche in relazione al rispetto delle pari opportunità di cui al comma 4 dell'articolo 27 dello Statuto, il Rettore, con le modalità indicate al comma 3, riapre i termini per la presentazione di nuove candidature; in questo caso le domande devono essere presentate entro venti giorni dalla riapertura dei termini.

9. Entro i quindici giorni successivi alla chiusura dei termini dell'avviso di cui al precedente comma 3 ovvero dei nuovi termini disposti per effetto della riapertura del bando prevista al precedente comma 8, il Senato accademico nomina, su proposta del Rettore, ai sensi di quanto stabilito dalla lettera b) del comma 6 dell'articolo 27 dello Statuto, la Commissione incaricata di provvedere alla valutazione di congruenza delle candidature presentate nonché all'eventuale selezione delle candidature di persone esterne all'Ateneo, se in numero superiore a otto ai posti da coprire. La selezione delle candidature esterne sarà operata dalla Commissione in relazione al grado di rilevanza dei *curricula* e della documentazione presentata, tenendo conto prioritariamente, nell'individuazione dei candidati, delle competenze ed esperienze elaborate nell'ambito di istituzioni scientifiche, culturali, di alta formazione, finalizzate allo sviluppo tecnologico, in enti e imprese operanti in ambiti affini a quelli di interesse dell'Ateneo, in organismi internazionali.

10. La predetta Commissione è costituita da cinque componenti, compreso il Presidente, individuati tra personalità di alto profilo, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, anche straniere, con una specifica e qualificata esperienza nel campo della valutazione e/o della gestione di strutture organizzative complesse, ed è nominata con decreto rettorale. Nei casi contemplati dall'ultimo capoverso del comma 10 dell'articolo 27 dello Statuto, la Commissione può essere costituita da tre componenti.

11. La Commissione di verifica è tenuta ad espletare il compito assegnatole, con la predisposizione degli elenchi dei designabili, entro i trenta giorni successivi. Essa designa nel suo ambito il Presidente e un segretario verbalizzante. Prima dell'inizio dei lavori ogni Commissario è tenuto a dichiarare l'insussistenza di possibili conflitti di interesse in relazione ai candidati. La Commissione delibera in presenza della totalità dei suoi componenti con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. I verbali delle sedute della Commissione di verifica, eventualmente svolte anche in via telematica, sono firmati dal Presidente e dal Segretario; i verbali nei quali sono riportate le valutazioni dei candidati sono trasmessi al solo Rettore. Il verbale della seduta conclusiva contenente gli elenchi dei designabili, unitamente ai loro *curricula* e agli eventuali titoli e documenti presentati, sono trasmessi al Senato accademico.

12. Entro quindici giorni dal ricevimento del verbale della seduta conclusiva della Commissione di verifica, il Senato accademico stabilisce, in attuazione della disposizione statutaria di cui alla lettera c) del comma 6 dell'art. 27, il calendario delle audizioni dei candidati designabili, da svolgersi in ogni caso entro i successivi quindici giorni. A seguito delle avvenute audizioni, il Rettore convoca una apposita seduta del Senato accademico ai fini della designazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, dei tre componenti, individuati tra i designabili ai sensi dell'articolo 27, comma 6, lettere b) e c) dello Statuto, nel rispetto della composizione di genere di cui al comma 4 del medesimo articolo 27. Il Senato accademico delibera, con il sistema della votazione a scrutinio segreto, su ciascun candidato secondo l'ordine che segue: preliminarmente sui due componenti interni, per la scelta dei quali ciascun componente del Senato può esprimere due preferenze; in secondo luogo sui due componenti esterni. Qualora i due componenti esterni rientrino tra i consiglieri da designare su proposta dal Rettore, ciascun componente del Senato accademico può esprimere su ognuno un voto positivo o negativo; nel caso uno dei due componenti esterni debba essere designato direttamente dal Senato, ciascun componente del Senato può per la scelta esprimere una sola preferenza; resta ferma la modalità di designazione sopra indicata per la scelta del secondo consigliere esterno proposto dal Rettore. Qualora uno o più dei candidati esterni proposti dal Rettore non raggiunga la maggioranza richiesta, il Senato delibera sulla nuova proposta o sulle nuove proposte avanzate dal Rettore. Qualora nella prima votazione non venissero designati tutti i consiglieri interni, si procederà a successive votazioni in cui ciascun componente del Senato potrà esprimere tante preferenze quanti sono i seggi ancora da coprire.

13. I componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Rettore con proprio decreto, al





quale viene data adeguata pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

14. Nel caso in cui al termine delle procedure di designazione uno o più posti da ricoprire risultino vacanti, il Rettore avvia una nuova procedura di designazione per il posto o i posti vacanti mediante avviso pubblico, come previsto dal comma 3. Non sono ammessi al bando i candidati che si fossero eventualmente già presentati nella precedente procedura senza essere designati.

15. Qualora, concluso il mandato, i componenti del Consiglio di amministrazione si ricandidino per il rinnovo, la candidatura viene sottoposta al Senato accademico che delibera entro quaranta giorni con le procedure, per quanto applicabili, indicate al comma 12. Nel caso di mancata approvazione del rinnovo del mandato, e comunque in relazione alla vacanza di posti, il Rettore attiva le procedure previste ai precedenti commi 3, 9 e 12, fermo restando che l'eventuale selezione delle candidature esterne si esercita solo se quelle giudicate congrue siano superiori al doppio dei posti da ricoprire, nel rispetto degli equilibri tra esterni ed interni e di genere richiesti.

\* \* \* \*

Le modifiche al Regolamento generale d'Ateneo entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Milano, 18 maggio 2020

IL RETTORE  
(Elio Franzini)  
f.to Elio Franzini

USM Reg. n. 1191/2020 del 18.05.2020